



**AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI 3 ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS) DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CHIAVARI
IN LOCAZIONE E RELATIVA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

Il Comune di Chiavari, in attuazione della Missione 12, Programma 6, del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2025/2027 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del 19/12/2024, nonché della Deliberazione di Giunta Comunale del 13/02/2025 n.41

EMANA

il presente Bando di concorso per l'assegnazione in locazione a canone concordato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431 (3+2 salvo rinnovo), dei seguenti alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS), di proprietà del Comune di Chiavari e realizzati senza contributo pubblico.

ID	Indirizzo	Dati catastali	Sup.	Sala con angolo cottura	Camere da letto	Bagni	APE	CANONE DI LOCAZIONE / ONERI ACCESSORI
A01	Corso Lima n. 37A/2	FG. 13 MAPP. 1410 SUB. 9 CAT A/3	64 mq	1	1	1	07202459945 Scadenza 27/12/2034	€ 3.456 annui (salva agg. ISTAT) / € 1.800,00 ca ad esercizio
A02	Corso Lima n. 37B/3	FG. 13 MAPP. 1407 SUB. 10 CAT A/3	64 mq	1	1	1	0720251412 Scadenza 14/01/2035	€ 3.456 annui (salva agg. ISTAT) / € 1.800,00 ca ad esercizio
A03	Corso Lima n. 37B/5	FG. 13 MAPP. 1407 SUB. 12 CAT A/3	64 mq	1	1	1	07202459954 Scadenza 27/12/2034	€ 3.456 annui (salva agg. ISTAT) / € 1.800,00 ca ad esercizio

1

Il canone di locazione degli alloggi è determinato nel rispetto dei limiti di cui agli Accordi territoriali per il Comune di Chiavari, in attuazione dell'art. 2, comma 3, della legge 09/12/1998, n. 431, e sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione annuale dell'indice dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati.

Oltre al canone di locazione, sono a carico dell'assegnatario le utenze, le manutenzioni ordinarie e gli oneri accessori di cui alla "Tabella oneri accessori" - allegato G al decreto emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998.

Relativamente al contratto di locazione, le spese di bollo saranno a carico del conduttore. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto dandone notizia al conduttore che corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà.

ARTICOLO 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

I requisiti per la partecipazione al Bando di concorso sono i seguenti:

A) CITTADINANZA O CONDIZIONE EQUIPARATA: cittadinanza italiana o di un Paese che aderisce all'Unione europea oppure cittadinanza di Paesi che non aderiscono all'unione Europea, in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;

B) RESIDENZA esclusiva e principale nel Comune di Chiavari;

C) LIMITI ALLA TITOLARITA' DI DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI

Non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, nell'ambito territoriale della Città Metropolitana di Genova. È da considerarsi adeguato l'alloggio conforme alle prescrizioni di cui al Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975. È in ogni caso adeguato un alloggio che risulta accatastato alle categorie A/1, A/7 e A/9. È viceversa da considerare inadeguato l'alloggio dichiarato inagibile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, allorché un componente del nucleo familiare sia disabile.

D) REQUISITO DEL REDDITO

Possedere un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) dell'intero nucleo familiare, in corso di validità:

-qualora trattasi di nuclei composti da più componenti non inferiore ad € 17.000,00 ovvero in caso di nuclei monocomponenti € 20.000,00 (soglia minima) (n.d.r. indicazione reddituale mutuata dalla D.G.R. 495 del 26/05/2023 in quanto soglia massima nei bandi e.r.p.)

e

-qualora trattasi di nuclei composti da più componenti non superiore ad € 45.000,00 ovvero in caso di nuclei monocomponenti € 51.000,00 (soglia massima).

In ogni caso, ai fini dell'assegnazione la persona utilmente collocata in graduatoria dovrà possedere un reddito annuo complessivo lordo, riferito all'intero nucleo familiare, rispetto al quale il canone di locazione, le spese e gli oneri accessori non superino l'incidenza massima del 30% del reddito stesso (di seguito indicato come "criterio del 30%"). Tale reddito è da computarsi al lordo di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale e senza l'applicazione di alcun abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti a titolo non occasionale, ivi compresi quelli esenti da tasse e da imposte anche se non soggetti a dichiarazione ai fini fiscali, ovvero se prodotti o percepiti all'estero. Il rapporto tra reddito e canone può, altresì, essere dimostrato, in luogo di quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, sulla base di contratti di lavoro dipendente o di altri redditi percepiti a titolo non occasionale che non risultino – integralmente o parzialmente - dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

E) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI

Assenza di precedenti assegnazioni in locazione di un immobile di E.R.P. o di altro alloggio pubblico. Tale requisito non si applica nel caso in cui la perdita dell'alloggio sia avvenuta

volontariamente (senza aver maturato morosità) e quindi, non a seguito di provvedimenti amministrativi o giudiziari di rilascio dell'abitazione.

Nello specifico **NON PUÒ** partecipare al bando:

- colui che ha subito un provvedimento amministrativo di annullamento o di decadenza dall'assegnazione ovvero un provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data di rilascio dell'alloggio;
- il soggetto nei cui confronti sia stata accertata l'occupazione abusiva di un alloggio pubblico, finché permane lo status di occupante ovvero nei cinque anni antecedenti l'emanazione del bando a decorrere dalla data del recupero dell'immobile conseguito sia con sgombero coatto che con rilascio bonario. Trascorsi cinque anni dal recupero dell'immobile, la domanda è ammissibile a condizione che l'eventuale debito derivanti dai danneggiamenti prodotti durante il periodo di occupazione o nella fase di sgombero sia stato estinto;
- l'occupante senza titolo nei cui confronti sia stato necessario assumere un provvedimento di rilascio dell'alloggio nel periodo di cinque anni antecedenti l'emanazione del bando stesso a decorrere dalla data del rilascio dell'alloggio;
- il soggetto precedentemente assegnatario di alloggio E.R.P. cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della L. n.513/77 o della L. n.560/93 o di altre disposizioni in materia di cessioni di alloggi E.R.P.

In tutti i casi, compreso il rilascio volontario, non deve sussistere una situazione di debito derivante dalla conduzione dell'alloggio precedentemente occupato.

Assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o in locazione di alloggi realizzati con contributo pubblico o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo ad indennizzo o a risarcimento del danno. Tale requisito non è richiesto per i soggetti già membri di nuclei familiari che hanno fruito di contributi o finanziamenti per l'abitazione rimasta in proprietà ad altro membro del nucleo familiare originario.

3

F) REQUISITI SPECIFICI

Assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena.

Fermi restando i limiti riferiti alla situazione economica del nucleo familiare di cui alla lettera D), i requisiti indicati devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quanto previsto alle lettere C), E) e F) dagli altri componenti del nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto di assegnazione.

ARTICOLO 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda di partecipazione deve essere presentata **IMPROROGABILMENTE** entro e non oltre la data del **31/03/2025**. **Il termine è perentorio.**

La domanda di partecipazione - PENA IL RIGETTO DELLA STESSA - dovrà essere redatta sull'apposito modello ALLEGATO 1, parte integrante del presente Avviso, COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI, DEBITAMENTE SOTTOSCRITTA e trasmessa unitamente a TUTTI GLI ALLEGATI richiesti nelle modalità ed entro il termine perentorio quivi fissati.

Non saranno accettati né considerati domande e/o allegati incompleti da quelli approvati e resi disponibili ai fini del presente Avviso e/o presentate oltre il termine tassativo di cui sopra.

Il modulo è reperibile:

- sul portale istituzionale dell’Ente (<https://www.comune.chiavari.ge.it>);
- presso l’Ufficio Front Office del Comune di Chiavari, sito in Piazza N.S. dell’Orto n. 1, piano terra secondo i seguenti orari: lunedì e mercoledì 8:30 - 12:30 e 14:30 - 16:30; martedì, giovedì e venerdì 8:30 - 12:30 (festivi esclusi).

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente rilascia, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. in cui attesta di possedere tutti i requisiti per la presentazione della domanda e, se del caso, di trovarsi nelle condizioni familiari e/o abitative, tali da dar luogo all’attribuzione della priorità.

La presentazione della domanda di partecipazione implica la piena conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel presente Avviso.

Alla domanda DEVONO essere allegati:

- (1) Fotocopia fronte e retro di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità e del CODICE FISCALE; PER I CITTADINI DI UNO STATO NON ADERENTE ALL’UNIONE EUROPEA copia integrale del titolo di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa.
- (2) Copia I.S.E.E. ordinario - Attestazione 2025 relativa ai redditi 2023, in corso di validità, del seguente tenore:
 - qualora trattasi di nuclei composti da più componenti non inferiore ad € 17.000,00 ovvero in caso di nuclei monocomponenti € 20.000,00 (soglia minima)
 - e
 - qualora trattasi di nuclei composti da più componenti non superiore ad € 45.000,00 ovvero in caso di nuclei monocomponenti € 51.000,00 (soglia massima).

La consegna della domanda dovrà avvenire esclusivamente in una delle seguenti modalità:

- attraverso **raccomandata A/R** indirizzata a COMUNE DI CHIAVARI, SERVIZI ALLA PERSONA – UFFICIO CASA **c/o** UFFICIO PROTOCOLLO, P.zza Nostra Signora dell’Orto n. 1 - 16043 CHIAVARI (in tal caso farà fede il timbro postale di partenza);
- mediante consegna all’**Ufficio Protocollo** – P.zza N.S. dell’Orto n.1, piano terra, lunedì e mercoledì 8:30 - 12:30 e 14:30 - 16:30; martedì, giovedì e venerdì 8:30 - 12:30 (festivi esclusi);
- tramite posta elettronica certificata (**PEC**) all’indirizzo di posta elettronica - **comune.chiavari@cert.legalmail.it** – indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “**DOMANDA ASSEGNAZIONE ERS**”, farà fede la data di invio della PEC. In tal caso, a pena di esclusione, il richiedente dovrà essere titolare della casella di posta elettronica certificata utilizzata per l’invio della domanda. **Qualora la PEC personale non riporti un nome riconducibile in modo inequivocabile e certo all’intestatario richiedente, dovrà essere allegata, pena rigetto, anche la richiesta di casella di posta elettronica certificata che consenta di risalire all’identità del richiedente.**

Le domande presentate saranno sottoposte a istruttoria e accertamenti da parte dai Servizi alla Persona - Ufficio Casa - sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Non saranno accettate domande presentate in maniera non conforme alle modalità sopra riportate.

ARTICOLO 3 – SANZIONI

L’Ufficio Casa è tenuto ad effettuare idonei controlli a campione sulle domande presentate per accertare la veridicità delle dichiarazioni ricevute. Il dichiarante, nel caso emergessero affermazioni false, decadrà dalla graduatoria e, se ne ricorrono i presupposti, potrà essere denunciato all’Autorità

giudiziaria competente. La principale disciplina alla quale fare riferimento è quella stabilita dagli artt. 38, 46, 47, 71, 75 e 76 del testo unico in materia di documentazione amministrativa approvato con d.p.r. 445/2000.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Avviso pubblico, si fa riferimento al codice civile, nonché alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431.

ARTICOLO 4 – CONDIZIONI CHE ATTRIBUISCONO PRIORITÀ NELL’ASSEGNAZIONE

Le seguenti tipologie di nucleo familiare avranno priorità nell’assegnazione, nell’ordine specificato, rispetto ad altri nuclei in possesso dei requisiti di partecipazione (residuali):

1) NUCLEI MONOPARENTALI con figli minorenni a carico (max 2) con priorità per i DESTINATARI DI LICENZE/SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE;

2) GIOVANI COPPIE (quelle in cui entrambi i componenti abbiano meno di 40 anni d’età alla data di pubblicazione del bando) **CON UN FIGLIO MINORENNE A CARICO** e con priorità per i DESTINATARI DI LICENZE/SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE;

3) GIOVANI COPPIE (quelle in cui entrambi i componenti abbiano meno di 40 anni d’età alla data di pubblicazione del bando) con priorità per i DESTINATARI DI LICENZE/SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE;

ARTICOLO 5 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E PUBBLICAZIONE

L’Ufficio Casa del Settore “Servizi alla Persona” provvede all’istruttoria delle domande pervenute. Vengono attribuite d’ufficio le condizioni non dichiarate qualora le stesse si possano evincere chiaramente dalla domanda e/o dai documenti eventualmente allegati e/o siano verificate sulla base dei dati in possesso dello stesso in ossequio al principio di celerità e non aggravamento del procedimento amministrativo. In difetto di produzione documentale di quanto non direttamente accertabile dall’Ufficio, anche tramite interrogazione di altre Amministrazioni Pubbliche, non potrà essere riconosciuta la dichiarata condizione.

La graduatoria sarà unica per tutte le tipologie di nuclei familiari e verrà formata in base al valore CRESCENTE dell’Attestazione ISEE ORDINARIO in corso di validità, dando priorità alle tipologie di nucleo innanzi indicate nell’ordine riportato.

In ipotesi di parità di ISEE ordinario si terrà conto della data di presentazione della domanda.

GRADUATORIA PROVVISORIA

L’Ufficio Casa del Settore “Servizi alla Persona” forma la graduatoria provvisoria - approvata con provvedimento dirigenziale - che riporterà la posizione conseguita da ciascun concorrente rispetto alle situazioni del proprio nucleo secondo le modalità fissate dalla D.G.C. del 13/02/2025 n.41 sui criteri di assegnazione e provvederà alla relativa pubblicazione all’Albo pretorio online, nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dati personali.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’elenco provvisorio all’Albo pretorio comunale, è ammessa opposizione amministrativa, da inviare secondo le medesime modalità previste dall’articolo 2. Quanto perverrà oltre il termine sopra indicato non invaliderà in alcun modo la graduatoria definitiva.

GRADUATORIA DEFINITIVA

Conclusa la fase dell’eventuale esame delle opposizioni, il Comune approva, con provvedimento dirigenziale, la graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva è resa pubblica con le stesse forme stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

Nella graduatoria definitiva viene data evidenza condizione prioritaria di ogni richiedente.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della graduatoria definitiva è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Liguria; trascorso tale periodo, la suddetta graduatoria diviene inoppugnabile.

DISPOSIZIONI COMUNI

La consultazione della graduatoria provvisoria e di quella definitiva avverrà nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 26 comma 4 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, che esclude la pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi alla "situazione di disagio economico – sociale degli interessati". Di conseguenza **la pubblicazione** delle graduatorie provvisoria e definitiva avverrà in forma anonima, ovvero il nominativo dell'aspirante assegnatario verrà sostituito con un codice identificativo consistente **nel numero di protocollo** assegnato successivamente alla presentazione della domanda.

L'Ufficio Casa invierà una comunicazione scritta a tutti coloro che hanno presentato domanda contenente l'identificativo abbinato.

Tale codice dovrà essere conservato con molta cura perché consentirà di ritrovare, all'interno delle graduatorie provvisoria e definitiva, la propria istanza, il punteggio e la posizione assunta.

I partecipanti, qualora lo desiderino, possono ricevere via e-mail le informazioni dettagliate relative alla posizione in graduatoria attribuita, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: casa@comune.chiavari.ge.it indicando i propri recapiti:

- Nome, cognome e codice identificativo;
- Data e luogo di nascita;
- Codice Fiscale;
- Residenza;
- Recapito telefonico;

e allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità.

6

Le **comunicazioni** in ordine all'esito della graduatoria provvisoria e definitiva dell'Avviso saranno rese note **mediante pubblicazione** con valenza di notifica a tutti gli effetti di cui all'art. 32 della Legge 69/2009 esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Chiavari (www.comune.chiavari.ge.it).

Non verrà pertanto inviata alcuna comunicazione personale, fatta salva ogni opportuna valutazione da parte dell'Ufficio Casa.

È comunque cura e responsabilità dei richiedenti comunicare tempestivamente all'Ufficio Casa ogni variazione di domicilio per eventuali comunicazioni in ordine all'istruttoria della domanda, all'esito della medesima e all'invito a presentarsi presso gli uffici per le verifiche dei requisiti e delle condizioni di punteggio in sede di presentazione della domanda e in sede di assegnazione.

ARTICOLO 6 – MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'Ufficio Casa provvede all'assegnazione degli alloggi secondo l'ordine risultante dalla graduatoria definitiva.

Il provvedimento di assegnazione dell'alloggio di E.R.S. è preceduto dalla verifica del mantenimento dei requisiti per l'accesso stabiliti nella procedura dal presente bando pubblico; gli assegnatari degli alloggi di E.R.S. hanno, anche, l'obbligo di fornire al Comune i dati anagrafici e reddituali di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente. Qualora da tali controlli risulti la perdita dei requisiti, il Comune provvede alla cancellazione della posizione del partecipante utilmente collocato nella graduatoria definitiva.

Inoltre, ai fini dell'assegnazione la persona utilmente collocata in graduatoria dovrà possedere un reddito annuo complessivo lordo, riferito all'intero nucleo familiare, rispetto al quale il canone di locazione, le spese e gli oneri accessori non superino l'incidenza massima del 30% del reddito

stesso. Tale reddito è da computarsi al lordo di qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale e senza l'applicazione di alcun abbattimento ed allo stesso vanno sommati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti a titolo non occasionale, ivi compresi quelli esenti da tasse e da imposte anche se non soggetti a dichiarazione ai fini fiscali, ovvero se prodotti o percepiti all'estero. Il rapporto tra reddito e canone può, altresì, essere dimostrato, in luogo di quanto risultante dalla dichiarazione dei redditi, sulla base di contratti di lavoro dipendente o di altri redditi percepiti a titolo non occasionale che non risultino – integralmente o parzialmente - dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, devono presentarsi nel luogo e giorno indicato a mezzo di lettera raccomandata o altra forma di notifica per la sottoscrizione del contratto di locazione a canone concordato ex art. Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, all'articolo 2 comma 3, salvo il caso di giustificato impedimento.

La rinuncia della proposta di assegnazione comporta la cancellazione della posizione dalla graduatoria definitiva, fatta salva la sussistenza di gravi motivazioni legate all'accessibilità o alla salute, ampiamente documentate a cura dell'aspirante assegnatario.

Successivamente alla sottoscrizione del contratto di locazione, il Comune di Chiavari procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o a persona da lui delegata.

L'assegnatario, unitamente ai componenti il nucleo, dovrà impegnarsi, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile oltre ad osservare le deliberazioni dell'assemblea.

L'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario, l'ospitalità temporanea e il subentro nella domanda o nell'assegnazione sono regolati (nel rispetto dei requisiti del bando) dalle determinazioni, in proposito adottate, dal Dirigente competente.

ARTICOLO 7– PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Il presente Bando sarà reso noto **per tutto il periodo fissato per la presentazione delle domande** mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Chiavari (www.comune.chiavari.ge.it).

7

ARTICOLO 8 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maura Meschi, Dirigente del Settore 6 "Servizi alla persona".

L'istruttoria delle domande è svolta dall'Ufficio Casa, e-mail: casa@comune.chiavari.ge.it.

Al fine di ottenere assistenza nella compilazione della domanda sarà possibile contattare il seguente numero: 0185/365499, da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 11:30.

ARTICOLO 9 – INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si informa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli particolari di cui all'articolo 9 del GDPR, forniti con la presentazione della domanda, è effettuato dal Comune di Chiavari, quale titolare del trattamento, nell'ambito delle proprietà attività istituzionali. Il trattamento dei dati viene effettuato anche con l'utilizzo di procedure informatizzate ed è finalizzato all'espletamento delle attività, connesse e strumentali, alla gestione delle procedure amministrative tese alla formazione di una graduatoria per l'assegnazione di n. 3 alloggi di edilizia residenziale sociale (ers). Il trattamento dei dati raccolti è improntato ai principi di liceità e correttezza, di pertinenza e non eccedenza. Il conferimento dei dati (fatta eccezione per il numero telefonico e per l'indirizzo e-mail) è obbligatorio e l'eventuale rifiuto preclude la possibilità di partecipare alla procedura per accedere al presente contributo. I dati raccolti non saranno oggetto di diffusione se non nei casi e con le modalità previste dalla legge e potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, INPS) purché previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento. I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche preposte alla relativa procedura, debitamente autorizzate al relativo trattamento. I dati potranno

essere comunicati a soggetti esterni al Comune di Chiavari che interverranno nelle attività procedurali e che saranno opportunamente individuati e designati come Responsabili del trattamento. I dati vengono trattati nel corso di tutta la durata del servizio, dalla richiesta di attivazione sino alla sua conclusione, ed anche, successivamente, per l'adempimento di specifici obblighi di legge. L'interessato può esercitare i diritti previsti dal GDPR Regolamento Ue 2016/679, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Comune di Chiavari.

Maggiori informazioni sono reperibili sul sito internet istituzionale, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://privacy.nelcomune.it/comune.chiavari.ge.it>.

Chiavari, *data della sottoscrizione digitale*

IL DIRIGENTE

Settore 6 – Servizi alla Persona

(Dott.ssa Maura Meschi)

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i